

COMMISSIONI RIUNITE INTERNI (I) ED ESTERI (II)

III.

SEDUTA DI MARTEDÌ 30 OTTOBRE 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA I COMMISSIONE MARAZZA

INDICE	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	17
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Riforma della carriera diplomatica. (<i>Approvato dalla III Commissione permanente del Senato</i>). (1785)	17
PRESIDENTE	17, 18, 19, 20, 21
DELLE FAVE, <i>Relatore per la Commissione interni</i>	18, 19, 20
TAVIANI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	18, 19, 20
RUSSO PEREZ	18, 21
RUSSO CARLO	19, 20, 21
MONTINI, <i>Relatore per la Commissione esteri</i>	19
AMBROSINI	19, 20
MORO ALDO	21
NITTI	21
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	22

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Cappi, Rossi (Paolo, Tanasco e Treves).

Seguito della discussione del disegno di legge: Riforma della carriera diplomatica. (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato). (1785).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riforma della carriera diplomatica ».

Come i colleghi ricorderanno, la precedente seduta terminò con l'approvazione dell'articolo 12.

Do, quindi, lettura dell'articolo 13:

« Le promozioni del grado 7° al grado 6° hanno luogo con decreto ministeriale, per esami congiuntamente a titoli speciali di servizio. Gli esami consistono in due temi vertenti rispettivamente su materia attinente al servizio diplomatico e consolare.

« Per essere ammessi all'esame di concorso occorre che i funzionari del grado 7° abbiano una anzianità di carriera di almeno 12 anni compreso il periodo di volontariato, e abbiano compiuto due anni di servizio presso la amministrazione centrale, due anni di servizio nelle Rappresentanze diplomatiche e due anni di servizio negli Uffici consolari. Il

La seduta comincia alle 9,10.

GIACCHERO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI — ESTERI) — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1951

servizio prestato presso gli organismi internazionali o comunque in missione all'estero sarà considerato come servizio prestato presso Rappresentanze diplomatiche.

« Le norme relative alla composizione della Commissione esaminatrice, allo svolgimento degli esami, alla valutazione dei titoli e alla formazione della graduatoria saranno stabilite con regolamento.

« Le promozioni al grado 6° sono conferite ai funzionari che conseguano l'idoneità, nell'ordine della graduatoria e sino alla concorrenza dei posti messi a concorso.

« Chi abbia partecipato a due concorsi per la promozione al grado 6° senza avere conseguito l'idoneità non può essere ammesso ad un terzo esame ».

L'onorevole Moro ha presentato il seguente emendamento:

« Al secondo comma sostituire alle parole « 12 anni » le parole « 10 anni ».

L'onorevole Moro non è presente.

DELLE FAVE, *Relatore per la Commissione interni*. Faccio mio l'emendamento.

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Non ho difficoltà ad accettarlo, se la Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Moro, fatto proprio dal relatore per la Commissione esteri.

(È approvato).

Pongo in votazione l'intero articolo, che risulta così modificato:

ART. 13.

« Le promozioni dal grado 7° al grado 6° hanno luogo con decreto ministeriale, per esami congiuntamente a titoli speciali di servizio. Gli esami consistono in due temi vertenti rispettivamente su materia attinente al servizio diplomatico e consolare.

Per essere ammessi all'esame di concorso occorre che i funzionari del grado 7° abbiano una anzianità di carriera di almeno 10 anni compreso il periodo di volontariato, e abbiano compiuto due anni di servizio presso la Amministrazione centrale, due anni di servizio nelle Rappresentanze diplomatiche e due anni di servizio negli Uffici consolari. Il servizio prestato presso gli organismi internazionali o comunque in missione all'estero sarà considerato come servizio prestato presso Rappresentanze diplomatiche.

Le norme relative alla composizione della Commissione esaminatrice, allo svolgimento degli esami, alla valutazione dei titoli e alla

formazione della graduatoria saranno stabilite con regolamento.

Le promozioni al grado 6° sono conferite ai funzionari che conseguano l'idoneità, nell'ordine della graduatoria e sino alla concorrenza dei posti messi a concorso.

Chi abbia partecipato a due concorsi per la promozione al grado 6° senza avere conseguito l'idoneità non può essere ammesso ad un terzo esame ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 14:

« Le promozioni ai gradi 8°, 7° e 5° sono conferite per merito comparativo ai funzionari del grado immediatamente inferiore che nel triennio anteriore abbiano riportato le qualifiche di ottimo e di distinto e che nei due anni precedenti tale triennio abbiano riportato qualifiche non inferiori a quelle di buono ».

RUSSO PEREZ. Propongo di sostituire alle parole « ...nel triennio anteriore... », le parole « ...nell'ultimo triennio... ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Russo Perez.

(È approvato).

Pongo in votazione l'intero articolo, che risulta così modificato:

ART. 14.

« Le promozioni ai gradi 8°, 7° e 5° sono conferite per merito comparativo ai funzionari del grado immediatamente inferiore che nell'ultimo triennio abbiano riportato le qualifiche di ottimo e di distinto e che nei due anni precedenti tale triennio abbiano riportato qualifiche non inferiori a quelle di buono ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 15:

« A parità di merito, e sempreché non debbano applicarsi le preferenze stabilite a favore dei combattenti, sono preferiti nelle promozioni i funzionari che abbiano prestato lodevole servizio nelle residenze di cui all'articolo 18 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 16:

« I funzionari della carriera diplomatica di grado superiore al 6° possono, con decreto del

COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI - ESTERI) — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1951

Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei ministri, essere collocati a riposo per ragioni di servizio».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 17:

« I funzionari della carriera diplomatica possono essere collocati a riposo, con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, dopo dieci anni di servizio effettivamente prestato nello stesso grado. Tale norma non si applica ai funzionari del grado 7° che abbiano conseguito l'idoneità all'esame di promozione al grado 6°.

Ai funzionari collocati a riposo a norma del precedente e del presente articolo si applica il trattamento di quiescenza previsto dal regio decreto 11 aprile 1926, n. 857 ».

L'onorevole Russo Carlo ha presentato i seguenti emendamenti: sopprimere le parole « sentito il Consiglio di Stato » e sostituire alle parole « servizio effettivamente prestato », la parola « permanenza ».

RUSSO CARLO. Il primo emendamento si ispira al concetto che il funzionario ha sempre possibilità di ricorrere al Consiglio di Stato e quindi non v'è alcuna ragione Stato e quindi che non v'è alcuna ragione che debba essere sentito preventivamente il parere di questo organo, tanto più che la prima decisione del Consiglio di Stato potrebbe essere in contrasto con quella che potrebbe essere adottata poi in sede giurisdizionale.

Quanto al secondo emendamento, bisogna considerare che i funzionari che non sono promossi, e quindi che non sono ritenuti idonei a proseguire la carriera, possono non prestare servizio, ma permanere nello stesso grado. Potrebbe, quindi, sussistere il pericolo per essi di non essere mai collocati a riposo per mancanza di servizio effettivamente prestato. Ritengo, perciò, più idoneo dire « permanenza nello stesso grado », anziché « servizio effettivamente prestato nello stesso grado ».

DELLE FAVE, *Relatore per la Commissione interni*. Sono favorevole tanto al primo quanto al secondo emendamento.

MONTINI, *Relatore per la Commissione esteri*. Anche io sono favorevole ai due emendamenti.

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo è d'accordo sulla sostituzione della parola « permanenza », alle parole « servizio effettivamente prestato ».

Per quanto riguarda il secondo emendamento, faccio presente che se si trattasse di

una responsabilità che dovesse assumersi soltanto il Governo, potrebbe sussistere la preoccupazione di adire preventivamente il Consiglio di Stato; ma qui si tratta di un atto del Presidente della Repubblica. Inoltre, il Consiglio di Stato è l'organo al quale si può ricorrere in sede giurisdizionale. La proposta dell'onorevole Russo mi sembra, quindi, accettabile.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento, soppressivo delle parole « sentito il Consiglio di Stato ».

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento: sostituire la parola « permanenza », alle parole « servizio effettivamente prestato ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'intero articolo, che risulta così modificato:

ART. 17.

« I funzionari della carriera diplomatica possono essere collocati a riposo, con decreto del Presidente della Repubblica, dopo dieci anni di permanenza nello stesso grado. Tale norma non si applica ai funzionari del grado 7° che abbiano conseguito l'idoneità all'esame di promozione al grado 6°.

Ai funzionari collocati a riposo a norma del precedente e del presente articolo si applica il trattamento di quiescenza previsto dal regio decreto 11 aprile 1926, n. 857. »

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 18:

« Ai fini del trattamento di quiescenza, è sopravvalutato di quattro o sei dodicesimi il servizio prestato nelle residenze all'estero che saranno determinate con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro, con riguardo alla distanza dal territorio nazionale, ai disagi ed alle condizioni di clima e di vita che le residenze stesse presentano o possono aver determinato.

« Tale aumento si calcola solo dopo un anno di permanenza ininterrotta nelle sedi di cui al precedente comma. »

« Non si considera interruzione il tempo del viaggio necessario per recarsi direttamente dall'una all'altra di dette residenze. »

AMBROSINI. Desidero una spiegazione sul primo comma e precisamente sulle parole « o possono aver determinato ». Non sarebbe bene chiarire di che cosa si tratta? Si può intendere nel senso che il clima può non nuocere ad una persona e nuocere invece ad un'altra.

COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI - ESTERI) — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1951

Ma, in tale caso, bisogna stabilirlo prima, altrimenti si potrebbe procedere a valutazioni di carattere personale. La legge deve essere esplicita quando stabilisce le condizioni della residenza disagiata. Vi è, poi, un potere discrezionale nello stabilire se una determinata residenza è, oppure no, disagiata, ma bisogna che i funzionari ne vengano preventivamente a conoscenza, perché, affrontando una residenza disagiata, debbono sapere se usufruiranno di un beneficio nella carriera. Io propongo, pertanto, di sopprimere queste parole che possono dare luogo ad incertezze.

DELLE FAVE, *Relatore per la Commissione interni*. Si può presentare il caso di una residenza che normalmente sia buona e che per evenienze successive diventa disagiata.

AMBROSINI. In tale caso, da quel momento la residenza verrà dichiarata disagiata. Altrimenti, tutti potranno invocare questa disposizione, con la possibilità di determinare non solo una disparità di criteri, ma anche rimostranze e proteste.

RUSSO CARLO. Effettivamente, queste parole « possono aver determinato » non hanno senso, se le mettiamo in relazione col fatto che qui ci si riferisce a un decreto del Ministro degli affari esteri, emesso di concerto con quello del tesoro. Necessariamente questo decreto, che indica quali residenze dovranno essere considerate disagiate agli effetti della carriera è un atto preventivo nei confronti dei disagi che potrà affrontare colui che sarà destinato in quella residenza.

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. La questione se sopprimere, oppure no, le parole « possono avere determinato », è più che altro una questione di lingua, in quanto non si capisce che cosa vogliono dire queste parole. Io penso che significhino questo: che non solo *a priori* il servizio prestato in determinate sedi possa calcolarsi in ragione di 4 o 6 dodicesimi in più, ma anche *a posteriori*, quando cioè si constata che una sede ha avuto determinati effetti sulla salute di un funzionario.

Ad ogni modo, poiché l'espressione non è chiara e poiché c'è sempre il modo di emanare un decreto per dichiarare disagiata una determinata sede, ritengo che si possano sopprimere le parole « o possono aver determinato ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Ambrosini: sopprimere le parole « o possono aver determinato ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'intero articolo, che risulta così modificato:

ART. 18.

«Ai fini del trattamento di quiescenza, è sopravvalutato di quattro o sei dodicesimi il servizio prestato nelle residenze all'estero che saranno determinate con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro, con riguardo alla distanza dal territorio nazionale, ai disagi ed alle condizioni di clima e di vita che le residenze stesse presentano.

Tale aumento si calcola solo dopo un anno di permanenza ininterrotta nelle sedi di cui al precedente comma.

Non si considera interruzione il tempo del viaggio necessario per recarsi direttamente dall'una all'altra di dette residenze».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 19:

«Alla data di entrata in vigore della presente legge i funzionari del ruolo diplomatico e del ruolo consolare saranno inquadrati come segue nel ruolo della carriera diplomatica:

- a) nel grado 2°: gli Ambasciatori;
- b) nel grado 3°: i Ministri plenipotenziari di 1ª classe;
- c) nel grado 4°: i Ministri plenipotenziari di 2ª classe e i Consoli generali di 1ª classe;
- d) nel grado 5°: i Consiglieri e i Consoli generali di 2ª classe;
- e) nel grado 6°: i Primi Segretari di 1ª classe e i Consoli di 1ª classe;
- f) nel grado 7°: i Primi Segretari di 2ª classe e i Consoli di 2ª classe;
- g) nel grado 8°: i Consoli di 3ª classe;
- h) nel grado 9°: i vice Consoli di 1ª classe;
- i) nel grado 10°: i vice Consoli di 2ª classe;
- l) nel grado 11°: gli Addetti consolari.

Nell'inquadramento ai gradi 4°, 5°, 6° e 7° i funzionari del ruolo consolare prenderanno posto dopo quelli provenienti dal ruolo diplomatico, pur conservando la propria anzianità di grado».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 20:

«Le promozioni dei funzionari di grado 7° del cessato ruolo diplomatico avverranno secondo i criteri dell'articolo 14; quelle dei funzionari di grado 7° del cessato ruolo consolare secondo il disposto dell'articolo 13».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI - ESTERI) — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1951

Do lettura dell'articolo 21:

« Le disposizioni previste dall'articolo 13 circa l'anzianità di carriera e i termini minimi di servizio ai fini dell'ammissione all'esame per la promozione al grado 6° nonché le disposizioni di cui all'articolo 14, concernenti il quinquennio prescritto per le note di qualifica, non si applicano ai funzionari che si trovino nei ruoli al momento dell'entrata in vigore della presente legge ».

L'onorevole Russo Carlo propone di modificare la prima parte dell'articolo come segue: « Le disposizioni previste dall'articolo 10 circa la permanenza di un minimo di due anni nel grado immediatamente inferiore per le promozioni fino al grado 5° incluso e dall'articolo 13, ecc. ».

RUSSO CARLO. L'emendamento ha lo scopo di riparare una evidente omissione, in quanto è logico che dall'articolo 21, oltre alle disposizioni dell'articolo 13, debbano essere richiamate anche quelle dell'articolo 10.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Russo Carlo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'intero articolo, che risulta così modificato:

ART. 21.

« Le disposizioni previste dall'articolo 10 circa la permanenza di un minimo di due anni nel grado immediatamente inferiore per le promozioni fino al grado 5° incluso e dall'articolo 13 circa l'anzianità di carriera e i termini minimi di servizio ai fini dell'ammissione all'esame per la promozione al grado 6° nonché le disposizioni di cui all'articolo 14, concernenti il quinquennio prescritto per le note di qualifica, non si applicano ai funzionari che si trovino nei ruoli al momento dell'entrata in vigore della presente legge ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 22:

« Il periodo di 10 anni di cui all'articolo 17 ha decorrenza a partire dal 26 aprile 1945 ».

L'onorevole Moro Aldo propone di aggiungere dopo le parole « 26 aprile 1945 », le parole « per quei funzionari che non abbiano conseguito la promozione per comprovati motivi di persecuzione politica ».

MORO ALDO. Questo articolo delle disposizioni transitorie è stato introdotto dal Senato, in quanto si è ritenuto che la facoltà di collocamento a riposo dei funzionari non promossi per dieci anni potesse colpire degli antifascisti i quali, durante il periodo della

dittatura, non furono promossi per ragioni politiche. Si ritenne, anzi, che questa facoltà di collocamento a riposo dopo dieci anni di permanenza nello stesso grado fosse stata chiesta dall'amministrazione proprio per colpire qualcuno di questi. Chiarito che tale non era l'intento e che, caso mai, potevano essere colpiti altri funzionari i quali per le vicende politiche non avevano prestato servizio per vari anni, non vi sarebbe stato motivo di porre questa limitazione ai poteri dell'amministrazione, ma il Senato la volle aggiungere. Però, così come è stata approvata, viene a creare una presunzione di mancata promozione per motivi politici per tutti i funzionari, rendendo operante questa norma solo dopo dieci anni a partire dal 1945, cioè dal 1955.

Sono, così, favoriti da questa impossibilità di mancata promozione per motivi politici, proprio quei funzionari che, per motivi politici opposti, sono stati allontanati dalla carriera e quindi non hanno conseguito la promozione. Mi sembra perciò che la situazione debba essere chiarita e precisata in questi termini: « hanno diritto al rinvio del collocamento a riposo da parte dell'amministrazione, soltanto quei funzionari che non conseguirono la promozione per motivi di persecuzione politica fascista ».

RUSSO PEREZ. Non entrò nel merito della questione, perché tutto quello che è persecuzione fascista e non fascista è materia di « patologia » politica. Ma rilevo che ciascun funzionario potrà sostenere che non ha avuto la promozione per motivi politici. Io vorrei che si facesse riferimento a qualche cosa che sia documentabile.

NITTI. Mi associo alle dichiarazioni del collega Russo Perez e credo che bisognerebbe prevedere opportuni accorgimenti, perché ci saranno non pochi funzionari che si appelleranno alle persecuzioni politiche, mentre non hanno fatto carriera per ben altre ragioni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Moro: aggiungere dopo le parole « dal 26 aprile 1945 », le parole: « per quei funzionari che non abbiano conseguito la promozione per comprovati motivi di persecuzione politica ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'intero articolo, che risulta così modificato:

ART. 22.

« Il periodo di 10 anni di cui all'articolo 17 ha decorrenza a partire dal 26 aprile 1945 ».

COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI - ESTERI) — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1951

per quei funzionari che non abbiano conseguito la promozione per comprovati motivi di persecuzione politica».

(È approvato).

PRESIDENTE. Do lettura della tabella organica annessa al disegno di legge:

**RUOLO DEL PERSONALE
DELLA CARRIERA DIPLOMATICA**

Grado	TITOLO	Orga- nico
2°	Ambasciatore	12
3°	Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 1ª classe	30
4°	Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 2ª classe	56
5°	Consigliere	60
6°	Primo Segretario	70
7°	Secondo Segretario	85
8°	Terzo Segretario	55
9°	Vice Segretario di 1ª classe	55
10°	Vice Segretario di 2ª classe	54
11°	Addetto	35
		512

La pongo in votazione.

(È approvata).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Riforma della carriera diplomatica » (1785):

Presenti e votanti	45
Maggioranza	23
Voti favorevoli	34
Voti contrari	11

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Per la I Commissione (Interni): Almirante, Amicone, Biagioni, Bima, Camposarcano, Carignani, Casalnuovo, Codacci Pisanelli, Conci Elisabetta, Corona Achille, Cremaschi Carlo, Cuzzaniti, Delle Fave, De Michele, Donatini, Lombardi Colini Pia, Longhena, Luzzatto, Marazza, Melloni, Molinaroli, Numeroso, Paganelli, Poletto, Quintieri, Reali, Riva, Rocchetti, Sailis, Sampietro Umberto, Tozzi Condivi, Turchi.

Per la II Commissione (Esteri): Ambrosini, Bartole, Basso, Chiostergi, Clerici, Foresi, Giacchero, Jervolino De Unterrichter Maria, Lupis, Montini, Moro Aldo, Nitti, Russo Carlo.

Sono in congedo:

Cappi, Rossi Paolo, Tanasco e Treves.

La seduta termina alle 10,30.